

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°19/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che a breve saranno avviati i lavori per la realizzazione di opere complementari e connesse ai sistemi automatici di gestione, monitoraggio e sicurezza per il controllo degli accessi pedonali e veicolari presso il varco del Punto Franco Oli Minerali di cui al Prog. A.P.T n°1601/C, che verranno eseguiti dall'Impresa Monticolo Sergio S.r.l di Trieste;

tenuto conto dell'esigenza di allestire – secondo il crono programma previsto per l'esecuzione dei lavori - le necessarie aree di cantiere a servizio delle opere sopra descritte;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 3 aprile 2012;

visti il D.Lgs. n°285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n°495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

vista la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime e di uso portuale individuate nell'allegata planimetria come **Fase 1 e Fase 2**, progressivamente interessate dai lavori citati in premessa, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti, ove non già esistenti:

- a) dalle ore 20.00 del 1° maggio alle ore 08.00 del 2 maggio 2012 i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 del 2 maggio 2012 e sino al termine dei lavori stessi, della durata indicativa di 30 giorni, il divieto d'accesso veicolare e pedonale, transito, fermata e sosta con rimozione.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate, sono consentiti la fermata, la sosta, il transito e l'accesso ai mezzi ed al personale dell' Impresa esecutrice dei lavori e/o altri autorizzati.

Art. 2 – L'Impresa richiedente con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà:

2.1 – installare la segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

2.2 – esporre copia della presente Ordinanza, in modo che risulti ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree in questione;

2.3 – recintare le aree di cantiere in argomento, dotandole di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;


- 2.4 – sollevare l’Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 2.5 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e/o cose gravitanti all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, osservando ogni accorgimento finalizzato al rispetto delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle attività svolte;
- 2.6 – garantire la riduzione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze dell’attività di cantiere con la transitabilità veicolare e pedonale in entrata/uscita al/dal comprensorio del Punto Franco Oli Minerali predisponendo in tal senso, in coordinamento con il Servizio Coordinamento e Controllo Operativo A.P.T., la necessaria segnaletica atta ad individuare le temporanee viabilità alternative;
- 2.7 – coordinarsi anticipatamente al progressivo avanzamento delle aree oggetto dei lavori citati in premessa con la Guardia di Finanza e l’Amministrazione doganale, aventi sedi presso il sito sopraccitato e svolgenti in loco le proprie funzioni istituzionali ed amministrative, al fine di non creare impedimenti o difficoltà all’adempimento delle stesse;
- 2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in esso contenute.

Trieste, li 30 APR. 2012

ALLEGATA: UNA PLANIMETRIA

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi



DOGANA
SEZIONE OPERATIVA
OLI MINERALI